



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 20/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 – CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

L'anno **duemilaventitre addì venti del mese di marzo** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere		X
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	PODAVINI MARCO	Consigliere		X
7.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
8.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
9.	BAZZOLI ELENA	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere	X	
12.	RE ANDREA	Consigliere	X	
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere	X	

Presenti n.11 - Assenti n.2

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 – CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- il comma 744 conferma allo 0,76% la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale
- per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati all'IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU
- previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

DI DARE ATTO che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Calvagese della Riviera sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della L. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente in riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”*;
- il comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della L. 160/2016 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per cui si ritiene di proporre l'approvazione delle aliquote dell'anno 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- 761. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;*

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 767, *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'8 giugno 2020;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 23 del 22/02/2023 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – proposta conferma aliquote anno 2023;

RAVVISATA l'opportunità di confermare, nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 ai sensi del comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022,

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2023, come segue:

10,2 per mille	Aliquota ordinaria
4,00 per mille	Aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze
10,2 per mille	Aliquota aree edificabili (la tabella è scaricabile dal sito istituzionale del comune)
9,00 per mille	Aliquota uso gratuito - immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza
8,6 per mille	Aliquota iscritti AIRE – per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata
ESENZIONE	terreni agricoli (Legge di Stabilità 2016)
1,00 per mille	Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del territorio
ESENZIONE	Aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)

- 3) di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 dell'08/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 5) di demandare al Responsabile Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 – CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 20.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

☒ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 20.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 29 marzo 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li 29.03.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE



Comune di Calvagese della Riviera
Provincia di Brescia

IMU ANNO 2023

Per l'anno 2023 vengono adottate le seguenti aliquote:

10,2 per mille	Aliquota ordinaria
4,00 per mille	Aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze
10,2 per mille	Aliquota aree edificabili (la tabella è scaricabile dal sito istituzionale del comune)
9,00 per mille	Aliquota uso gratuito - immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza
8,6 per mille	Aliquota iscritti AIRE – per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata
ESENZIONE	terreni agricoli (Legge di Stabilità 2016)